

# Il Senso della Repubblica



NEL XXI SECOLO

QUADERNI DI STORIA E FILOSOFIA

Anno IX n. 10 Ottobre 2016 Supplemento mensile del giornale online Heos.it



## REFERENDUM, UNA PARTITA GRIGIA

di PAOLO PROTOPAPA

**A**ngelo Panebianco (*La partita della legge elettorale*, Corriere della Sera del 28 settembre 2016) continua a battersi per il Sì, senza però dichiararlo con la nettezza di chi in una battaglia referendaria prende esplicitamente posizione, si gioca la reputazione politica e non si lascia comode vie di fuga per un 'dopo' assai incerto. Egli, naturalmente, dal suo osservatorio privilegiato, lo fa con l'intelligenza, l'acume e la dottrina consueti, i quali, tuttavia, non riescono a cancellare le intime contraddizioni (e gli inevitabili limiti) insiti in ogni riflessione 'di parte', ancorché presunta nella veste di verità oggettiva.

**IN PARTICOLARE**, l'Autore non riesce a sottrarsi al sospetto di strumentalità e patente forzatura nell'addebitare ai fautori del No la propensione per il sistema elettorale proporzionale in un tutt'uno con il mantenimento del bicameralismo paritario disegnato dalla Costituzione. Nell'articolo di Panebianco un tale accostamento costituisce la chiave strategica – frutto di abilità retorica e astuzia dialettica – per stigmatizzare il conservatorismo degli oppositori dell'illuminato (?) riformismo renziano. Appare, perciò, del tutto naturale che egli concluda il suo ragionamento con la congettura o, più plausibilmente

*(Continua a pagina 2)*

## AUTONOMIA SCOLASTICA E TITOLO QUINTO DELLA COSTITUZIONE

di GIAN CARLO SACCHI

**N**ella legge sulla "buona scuola" campeggia un seppur generico "da piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche". Non essendo definito con precisione il punto di arrivo si possono avere diverse

aspettative, compreso il pensare, come per tanti istituti di questa legge, a strategie gattopardesche. Quindi cosa voglia dire con piena attuazione va ricercato in altri provvedimenti che ne faranno da supporto e nelle politiche

*(Continua a pagina 2)*

ITINERARI DI PARITÀ - IL CASO IRLANDESE

## CONSULTAZIONI POPOLARI E SAME-SEX MARRIAGE

di MARIA CANTIELLO \*

**N**el corso degli ultimi decenni si sono potuti osservare diversi percorsi legislativi volti al riconoscimento dei diritti umani e civili delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT). Nonostante le peculiarità dei differenti sistemi giuridici, si possono notare alcuni punti di contatto. In particolare, nella prassi della maggioranza degli Stati che garantiscono gli stessi diritti e doveri ai propri cittadini senza distin-

*(Continua a pagina 4)*

ALL'INTERNO

PAG. 6 IL DIBATTITO SULLE ORIGINI DEL REGNO DEI FRANCHI DI FABIANA FRAULINI

PAG. 8 RIFLESSIONI CRITICHE SULLA CONTEMPORANEITÀ DI GIUSEPPE MOSCATI  
L'ANARCHISMO ITALIANO, STORIA E STORIOGRAFIA (RED)

AUTONOMIA SCOLASTICA ...

(Continua da pagina 1)

che li hanno generati. L'autonomia scolastica è figlia della valorizzazione dei governi locali e del decentramento dei poteri dallo Stato centrale agli Enti periferici che il centro-sinistra ha realizzato a partire dalle Regioni a statuto ordinario. Ma si sa che in Italia tutto si crea e nulla si distrugge e di fronte a nuove istituzioni le vecchie faticano a cedere e quindi le competenze vengono moltiplicate con aumento di burocrazia e di conflitti.

Il nuovo modello nasce con la riforma degli enti locali e culmina con quella della pubblica amministrazione, fino ad arrivare ad un nuovo Titolo Quinto della Costituzione approvato da un referendum popolare agli inizi del nuovo secolo. In questo percorso si situa la dichiarazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione a ciascuna di esse della personalità giuridica. Alle scuole della Repubblica lo Stato deve indicare le "norme generali sull'istruzione" e i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garan-



A sinistra, foto storica della nascita della Repubblica Italiana

titi su tutto il territorio nazionale". La gestione del sistema dunque non sarebbe più un blocco unico nazionale, ma demandata a livello territoriale, dove le Regioni avevano "competenze concorrenti" con lo Stato.

Con questa impostazione le scuole

dichiarate autonome avrebbero potuto assumere la configurazione degli Enti Locali (più tardi si parlerà di Fondazioni con specifici statuti), ma un arrogante centralismo burocratico accompagnato da una debole visione politica, per un tema che non è mai stato ai primi posti nelle preoccupazioni dei nostri governanti, indicò nel provvedimento in cui si iniziavano a vedere i primi barlumi della nuova configurazione, che quella scolastica era un'autonomia "funzionale", cioè all'interno del

(Continua a pagina 3)

REFERENDUM, UNA PARTITA GRIGIA

(Continua da pagina 1)

mente, il suo implicito auspicio, di un Renzi vittorioso nella prova referendaria e, dunque, promotore di «una legge elettorale che meglio si adatti alla nuova Costituzione».

Ci chiediamo: non sarebbe stato più lineare e proficuo per il dibattito pubblico almeno un accenno all'ineludibile simmetria (che difficilmente può sfuggire alla visione panoramica del prof. Panebianco) tra riforma costituzionale e *Itali-*

*cum*? E, più in generale, perché egli ha disatteso un approccio meno ideologico ad una materia così complessa e tutt'altro che banalizzabile nell'angusta logica binaria di illuminati progressisti *versus* oscurantisti conservatori? Una tale negligenza non ha, tra l'altro, potuto nascondere una sua scelta per il Sì, seppure fastidiosamente dissimulata nelle 'fragili' ragioni degli antirenziani e non ha impedito che una fumosa prospettiva post-referendaria di una nuova legge elettorale si rivelasse quale obliquo ma essenziale consiglio di un illustre editorialista ad un coraggioso Principe innovatore. ■

Il senso del I a Repubblica SR

QUADERNI DI STORIA E FILOSOFIA NEL XXI SECOLO

Supplemento mensile del giornale online [www.heos.it](http://www.heos.it)

Redazione Via Muselle, 940 - 37050 Isola Rizza (Vr) Italy Tel + fax ++39 045 69 70 140 ++39 345 92 95 137 [heos@heos.it](mailto:heos@heos.it)

Direttore editoriale: Sauro Mattarelli (email: [smattarelli@virgilio.it](mailto:smattarelli@virgilio.it)) Direttore responsabile Umberto Pivatello

Comitato di redazione: Thomas Casadei, Fabiana Fraulini, Maria Grazia Lenzi, Giuseppe Moscati, Serena Vantin, Piero Venturelli.

Direzione scientifica e redazione: via Fosso Nuovo, 5 48020 S. P. in Vincoli - Ravenna (Italy) Tel. ++39 0544 551810

In collaborazione con "Cooperativa Pensiero e Azione" - Ravenna - Presidente Paolo Barbieri

## AUTONOMIA SCOLASTICA E TITOLO QUINTO DELLA COSTITUZIONE

*(Continua da pagina 2)*

quadro istituzionale che ne continuava ad attribuire il governo al ministero ed alle sue articolazioni, passando sopra anche all'altra angolazione che assumeva il valore di comunità, anche se da molti paventato come scuola di tendenza, dell'autonomia proveniente dai decreti delegati del 1974, senza peraltro pensare alla revisione degli organi collegiali assolutamente obsoleti ma innocui per quanto riguarda i poteri dell'amministrazione scolastica.

**NELLA PRECEDENTE** riforma costituzionale era già evidente il conflitto tra le competenze concorrenti e l'autonomia funzionale e perciò quando la stessa precisò che doveva essere "fatta salva l'autonomia delle scuole" di fatto non comportò nessun sostanziale cambiamento rispetto alle due enunciate definizioni (ente locale-comunità) e tutto continuò in un equilibrio instabile che da un lato vedeva lo Stato sempre aggrappato ai vecchi strumenti di gestione e le Regioni formalmente a difendere le loro prerogative ma con la paura che un vero decentramento delle scuole avrebbe comportato impegni finanziari ulteriori, sull'esempio della sanità e del welfare. Lo stallo aveva tra le altre giustificazioni l'esorcizzare la via comunitaria che faceva pensare alla privatizzazione. Il predetto titolo quinto non venne mai applicato e tutto il conflitto sulle questioni di principio si è scaricato sulla Corte Costituzionale la quale supplì al potere legislativo dando gambe alle predette norme generali e mettendo i paletti alle competenze concorrenti.

**QUESTO È STATO** il *casus belli* che ha animato la controriforma costituzionale che oggi è in discussione. Nel testo che sarà sottoposto a referendum ci sono più o meno le stesse parole di quello precedente, ma ciò che è cambiato radicalmente è il contesto entro il quale l'autonomia si colloca. Sono state tolte le predette competenze concorrenti, alle Regioni sono rimasti quegli interventi di tipo assistenziale, rispetto sia agli utenti che al sistema, che ci fanno ritornare a metà degli anni settanta del secolo scorso, abbattendo notevolmente la capacità legislativa delle regioni stesse.

**ALLO STATO** vengono attribuite le competenze esclusive non solo sulle norme generali (indicazione già presente nella Costituzione del 1948 e mai realizzata), ma anche sull'ordinamento scolastico. Alle regioni "virtuose" sarà lo Stato medesimo a delegare poteri particolari. Ed anche per quelle materie che per tradizione sono regionali (formazione professionale) lo Stato sta pensando ad "agenzie nazionali" che con l'esigenza del coordinamento di fatto se ne attribuisce il governo, dal momento che le risorse economiche sono quasi esclusivamente statali e vengono già erogate a progetto senza tener conto delle esigenze del territorio.

Quale sarà dunque la piena attuazione di cui dicevamo all'inizio? Se va bene non ci sarà, fatta eccezione per deleghe o bandi del ministero ai quali le scuole e i comuni po-

"NEL TESTO CHE SARÀ SOTTOPOSTO A REFERENDUM CI SONO PIÙ O MENO LE STESSA PAROLE DI QUELLO PRECEDENTE, MA CIÒ CHE È CAMBIATO RADICALMENTE È IL CONTESTO ENTRO IL QUALE L'AUTONOMIA SI COLLOCA. SONO STATE TOLTE LE PREDETTE COMPETENZE CONCORRENTI, ALLE REGIONI SONO RIMASTI QUEGLI INTERVENTI DI TIPO ASSISTENZIALE"

tranno partecipare. Tutto avviene con apposite linee guida centrali, attraverso l'approvazione dei piani dell'offerta formativa ed il controllo degli uffici amministrativi, utilizzando i dirigenti scolastici quasi come scudi umani, sulla cui efficienza si abatterà la mannaia della valutazione.

Addio al federalismo fiscale, che faceva balenare ipotesi di finanziamenti multilivello, centro-periferia, proprio per legare sempre di più la struttura formativa al territorio, che, si sa, per confronto con altri Paesi, ha notevoli vantaggi, come dimostrano ricerche internazionali, anche per quanto riguarda i risultati degli allievi. La citata legge prevede che si vadano cercando forme di finanziamento privato (school bonus), con benefici fiscali, che forse meglio si potrebbero acquisire proprio se il servizio risultasse davvero più vicino al cittadino.

**SE IL NODO** non si scioglie alla fonte, nella Costituzione appunto, a poco servirà anche la riforma della governance degli istituti e il tutto rimane nell'autonomia funzionale che fa sempre capo all'ufficio scolastico regionale. E' da riprendere la legislazione del 2001 e proseguire sul fronte dell'autonomia come autogoverno delle scuole insieme alle altre autonomie del territorio, fino ad una vera piena attuazione. La scuola di questo governo che è buona, è già sulla strada del ritorno al centralismo.

**CERTO**, non è che la gran parte delle regioni abbia dato buona prova di sé, ma un conto sono i politici malversati, per i quali si potrebbero inasprire pene di interdizione, un altro sono le istituzioni, che come si continua a dire devono essere vicine al cittadino, solo come sportelli terminali ma non per il governo dei servizi.

Un'ultima considerazione: è possibile che questa radicale inversione di tendenza possa essere ascritta allo stesso centro-sinistra che aveva chiesto ed ottenuto il consenso dei cittadini? ■

ITINERARI DI PARITÀ - IL CASO IRLANDESE: CONSULTAZIONI POPOLARI

(Continua da pagina 1)

zioni basate sull'orientamento sessuale e di genere, vi sono alcune esperienze comuni, riconducibili ai cinque passaggi individuati da Kees Waaldijk nel 1994 (1).

I cinque passaggi, che bene illustrano le svolte legislative cruciali vennero così formulati: 1- decriminalizzazione degli atti omosessuali tra adulti consenzienti; 2- eguaglianza dell'età del consenso per gli atti omosessuali ed eterosessuali; 3- introduzione di una legislazione anti discriminatoria; 4- introduzione di una forma di *legal partnership*; 5- diritto al matrimonio e alla genitorialità (2).

Il matrimonio egualitario, che comprende tutti i passaggi precedenti, rappresenta una tappa decisiva per l'eliminazione delle discriminazioni nei rapporti di coppia, almeno sotto il profilo giuridico, che per molto tempo ha interessato (e tutt'ora interessa) le persone LGBT. Innanzitutto, occorre sottolineare che non tutti gli Stati che hanno intrapreso questo percorso hanno attraversato cronologicamente tutte le fasi elencate. Basti pensare alla legislazione italiana, dove il ddl Cirinnà è divenuto legge dello Stato mentre la legislazione anti discriminatoria giace ancora in Parlamento.

È inoltre rilevante notare che la quasi totalità degli Stati che includono nel proprio ordinamento il matrimonio egualitario, ha raggiunto questo traguardo tramite l'iter legislativo (3). Vi sono tuttavia due significative e singolari eccezioni.

**LA PRIMA** riguarda gli Stati Uniti, dove tramite la decisione della Corte Suprema del 2015 il diritto al matrimonio egualitario è stato introdotto per via giudiziaria, mentre la seconda riguarda la Repubblica d'Irlanda. Il referendum del 22 maggio 2015 ha infatti marcato un passaggio storico: con il 62% dei voti a favore, la Repubblica d'Irlanda è diventata il primo Stato al mondo a riconoscere i diritti della minoranza LGBT attraverso un voto popolare, legato pertanto ai sentimenti, alle opinioni e alla volontà della maggioranza dei suoi stessi cittadini.

In questa sede non appare rilevante indagare le ragioni dell'opportunità o meno del riconoscimento dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso che intendono unirsi civilmente, la riflessione si concentrerà prevalentemente sullo strumento giuridico utilizzato per raggiungere questa forma di uguaglianza. Le indagini sulle dinamiche che legano i rapporti fra il potere della maggioranza e i diritti delle minoranze, ampiamente trattati in letteratura, si possono far risalire almeno al *Federalista* di Hamilton, Jay e Madison del 1787, dove viene argomentato come spesso la maggioranza decida secondo i propri interessi, che a volte comportano la compressione se non la vera e propria violazione dei diritti della minoranza (4).

**IN IRLANDA**, come previsto dall'articolo 46 della Costituzione, il referendum è incluso nell'iter legislativo di modifica della carta costituzionale. Successivamente all'approvazione da parte di entrambe le Camere del testo, si procede all'ap-



provazione tramite consultazione popolare, a maggioranza semplice, e non è richiesto un quorum partecipativo. In caso di esito positivo, la norma è promulgata dal Presidente della Repubblica. Nonostante la storia giuridica e politica dell'Irlanda abbia più volte visto nel corso degli anni l'utilizzo del referendum per diverse materie, dall'adesione ai trattati internazionali alle modifiche del diritto di famiglia con l'introduzione del divorzio (5), la scelta di intervenire sul riconoscimento o compressione dei diritti di una minoranza ha suscitato molte critiche da diversi commentatori.

In particolare, una delle critiche mosse più frequentemente riguarda l'approccio quasi "eccessivamente democratico" che la consultazione popolare offre, in quanto viene utilizzato un puro sistema maggioritario per decidere se una determinata minoranza sia intitolata o meno a godere di un particolare diritto umano (6).

**NEI GIORNI ANTECEDENTI** il voto del 22 Maggio, sull'*Irish Independent*, Collette Browne esprimeva un pensiero condiviso da molti nel sottolineare una certa riluttanza al voto, non tanto per una mancanza di supporto ai temi dell'eguaglianza, ma per la ferma convinzione per cui i diritti di una minoranza non debbano essere soggetti ai voti della maggioranza: "I don't believe the rights of a minorities should be the subject of a popular vote" (7).

La critica di Browne, ripresa anche da Conor O'Mahony, prosegue oltre ricordando che spesso le minoranze sono oggetto di repressione e abusi da parte della maggioranza, che spesso si dimostra indifferente se non ostile alle loro istanze, ed è proprio per proteggere coloro che vengono percepiti dalla maggioranza come "altri" e "diversi" che la Costituzione dovrebbe intervenire (8).

Gli esiti positivi del referendum non hanno però placato critiche e osservazioni e a pochi mesi di distanza dal voto irlandese le questioni sollevate continuano ad essere molteplici. In un articolo pubblicato dall'*Irish Times*, Omar G. Encarnación evidenzia come legare le sorti dei diritti di una qualsiasi minoranza ai voti della maggioranza risulterebbe inaccettabile e sconveniente se lo stesso si fosse applicato per un particolare gruppo etnico o per le donne in generale (9). Interrogandosi sul perché la comunità LGBT continui ad essere oggetto di questi oltraggi, richiama inoltre le esperienze referendarie d'oltreoceano, dove i referendum ame-

(Continua a pagina 5)

ITINERARI DI PARITÀ - IL CASO IRLANDESE: CONSULTAZIONI POPOLARI

(Continua da pagina 4)

ricani hanno portato a strazianti sconfitte sia sul piano giuridico che psicologico e morale per le persone LGBT (10).

Il ricorso alla consultazione popolare è giustificato nel contributo di O'Mahony dalla storia politica e costituzionale dell'Irlanda, in più viene ritenuto inevitabile in quanto previsto dall'iter legislativo di modifica costituzionale (11).

Secondo l'analisi di Brian Tobin invece, il ricorso al voto popolare non era necessario, poiché sarebbe potuto essere evitato dall'organo legislativo, che avendo avuto diverse opportunità di intervenire in materia, avrebbe risparmiato alla comunità LGBT irlandese di trovarsi al centro di un "crudo quanto efficace esperimento socio-legale" dagli esiti incerti (12).

È indubbio che il risultato positivo del referendum irlandese abbia segnato una pietra miliare nella storia dei diritti delle persone LGBT. Ma l'incertezza e la vulnerabilità che derivano dal legare le sorti dei diritti di una minoranza al volere della maggioranza rappresentano un aspetto eccessivamente problematico ed è per tanto auspicabile che l'esperienza irlandese rimanga un'eccezione.

\**Maria Cantiello, laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, attualmente sta svolgendo un Master in International and European Law: Human Rights Law all'Università di Tilburg, Paesi Bassi.*

#### Note

1 - Waaldijk C., *Standards Sequences in the Legal Recognition of Homosexuality – Europe's Past, Present and Future*, in "Australian Gay and Lesbian Law", 1994, pp. 50-72.

2 - Il quinto punto, data l'assenza nel 1994 nella prassi di esperienze legislative che comprendessero il *same-sex marriage* era in realtà stato solamente ipotizzato: "A fifth point on the line might be the legal recognition of homosexual parenthood" p.52.

3 - I paesi che riconoscono il *same-sex marriage* sono: Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Danimarca, Francia, Islanda, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (ad eccezione dell'Irlanda del Nord), Sud Africa, Spagna, Svezia e Uruguay.

4 - A. Hamilton, Jay J., Madison J., *Federalist*, edizione italiana Il Mulino, Bologna, 1997, p. 456-462.

5 - Cfr. D. Amran, *Il cielo d'Irlanda si tinge di arcobaleno*, in "GenIUS Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere", 2, 2015, pp. 172-178.

6 - C. O'Mahony, *Marriage Equality in US and Ireland: How History Shaped the Future*, 2 Giugno 2016, "University of Illinois Law Review", 2017, p. 1-23.

7 - C. Browne, *In the face of political inaction, it is up to us to back the rights of minority groups*, in "Irish Independent", 12 Maggio 2015.

8 - C. O'Mahony, *Marriage Equality in US and Ireland*, cit.

9 - O.G., Encarnación, *Ireland's referendum, however inspiring, is not a step forward for gay rights*, in "Irish Times", 22 Maggio 2015.

10 - *Ibidem*.

11 - C. O'Mahony, *Marriage Equality in US and Ireland*.

12 - B. Tobin, *Marriage Equality in Ireland: The Politico-Legal Context*, in "International Journal of Law, Policy and the Family", 30 (2), 2016, pp. 115-130.

COMUNICATO

## I MAZZINIANI RICORDANO CARLO AZEGLIO CIAMPI



I mazziniani salutano commossi nel suo ultimo giorno di vita il socio onorario, titolare della tessera numero 1 dell'A.M.I., Carlo Azeglio Ciampi, ricordando la sua profonda adesione ai valori risorgimentali che ne fece, da Presidente della Repubblica, il rinnovatore dell'idea di Patria, il geloso custode dei simboli nazionale come la bandiera tricolore e l'inno di Mameli, nella prospettiva della federazione dei popoli europei che era stata indicata da Giuseppe Mazzini come sbocco naturale del riscatto italiano.

Nato in una città dalla fiera tradizione democratica come Livorno e formatosi presso la Normale, alla scuola di Augusto Mancini e di Guido Calogero, da cui fu educato al culto della libertà nonostante i tempi della tirannia fascista, Ciampi contribuì alla lotta di liberazione e si iscrisse al Partito d'Azione.

Nella successiva esperienza alla Banca d'Italia e poi alla guida del Paese fino all'esercizio della più alta magistratura repubblicana, egli fu sempre fedele all'ispirazione etico politica della sua gioventù, senza iattanza, ma con la fermezza della "schiena dritta" che gli derivava dall'esempio da lui spesso ricordato dai compagni di fede caduti nella lotta per la libertà.

I mazziniani ricordano con affetto le parole sulla patria come coscienza da lui pronunciate nel messaggio augurale agli italiani per il 2005, in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini, così come la sua vicinanza costante alla Domus Mazziniana di Pisa.

Oggi ritorniamo al monito ideale di Carlo Azeglio Ciampi per ricostruire l'Europa libera e unita che la crisi attuale delle istituzioni comunitarie sta mettendo in forse, ma che rappresenta il sogno più alto del progresso civile a cui possiamo tendere.

Genova, 16 settembre 2016

STORIOGRAFIA E POLITICA NELLA FRANCIA DEL SETTECENTO

# IL DIBATTITO SULLE ORIGINI DEL REGNO DEI FRANCHI

di FABIANA FRAULINI

In seguito alla morte di Luigi XIV, avvenuta il 1° settembre 1715, riaffiorano in Francia quelle forze di opposizione all'assolutismo che erano state ridotte al silenzio durante il regno del Re Sole. Sebbene un'opposizione da parte dell'alta aristocrazia avesse cominciato a emergere già dal 1690, essa si era espressa inizialmente sotto forma di caute manifestazioni di dissidenza all'interno del gruppo dei collaboratori del monarca, che erano rimaste però sconosciute al pubblico.

A partire dall'epoca della reggenza di Filippo d'Orléans, che governa durante la minorità di Luigi XV (1715-1723), la crisi dell'assolutismo monarchico determina la rivendicazione del proprio ruolo istituzionale da parte delle diverse forze politiche e sociali: mentre i Parlamenti si proclamano custodi delle leggi e della legalità del regno, i membri dell'antica nobiltà di spada aspirano a porsi come titolari dei poteri pubblici contro le pretese del monarca.

Si inaugura così una stagione di riflessione politica durante la quale le istanze dei diversi gruppi ambiscono a trovare nella storia di Francia una giustificazione.

**LA STORIOGRAFIA** viene a rappresentare l'indispensabile strumento per risalire alla natura e alle origini del potere monarchico, e si trasforma nel terreno di scontro delle differenti concezioni politiche. L'attenzione si concentra principalmente sulla fondazione del regno dei Franchi, avvenimento che si riempie di valore politico e storiografico, diventando occasione per una disputa intorno alle prerogative del potere regio rispetto alle altre forze politiche. Il dibattito storiografico che scaturisce da tale impostazione è estremamente acceso: tra il 1690 e il 1800

vengono pubblicati almeno settantacinque scritti riguardanti le origini del regno di Francia. Caso emblematico è la polemica scoppiata nel 1714 in seno all'*Académie des inscriptions et belles-lettres*. Nicolas Fréret (1688-1749) l'11 e il 14 dicembre legge la sua dissertazione *De l'origine des Français et de leur établissement dans la Gaule*. La lettura viene interrotta più volte dalle proteste di René-Aubert Vertot (1655-1735), accademico di fama, il quale accusa Fréret di plagio. Pochi giorni dopo, il 26 dicembre, Fréret viene condotto alla Bastiglia, dove rimarrà imprigionato fino al 28 giugno 1715. Per più di un secolo, fino al 1850, è stato dato per assodato che dietro l'arresto di Fréret vi fosse una denuncia da parte di Vertot, riguardante la dissertazione sui Franchi: questa convinzione, seppur falsa, rende l'idea della consapevolezza che vi fosse un'attenzione da parte delle autorità per gli studi concernenti le origini del regno.

**INIZIALMENTE**, il dibattito si focalizza sull'identità dei Franchi. Sia Fréret sia Vertot tentano di scardinare la leggenda che considerava i Franchi discendenti di qualche mitico eroe troiano, sostenendo al contrario che si tratta di un popolo o una confederazione di popoli originari della Germania. Sostenere che i Franchi discendano da una popolazione germanica, ossia una popolazione in cui il re era *primus inter pares* e veniva eletto nelle assemblee della nazione, depositarie della sovranità, era una tesi dotata di un forte potenziale antiassolutistico.

A partire dagli anni Trenta del Settecento l'attenzione degli storici si concentra sul momento della conquista della Gallia da parte dei Franchi, sui rapporti che si stabiliscono tra vinti e

vincitori. Gli autori principali in questa fase sono Boulainvilliers, Dubos e Montesquieu, le cui opere sono incentrate sul diritto di conquista e sullo sviluppo delle istituzioni del regno dei Franchi.

Nell'*Histoire de l'ancien gouvernement de la France avec XIV Lettres historiques sur les Parlements ou États-généraux*, pubblicata postuma nel 1727, l'autore, il conte Henri de Boulainvilliers (1658-1722), ritrova nella storia dell'antico regno francese le radici del primato politico dell'aristocrazia. L'evento-cardine della storia di Francia è, secondo Boulainvilliers, la conquista della Gallia da parte dei Franchi. Questa popolazione di origine germanica ha ridotto in schiavitù i vinti, i Gallo-Romani, che sono stati privati di ogni prerogativa e diritto politico.

**DA QUESTA** ricostruzione storica derivano importanti conseguenze politiche: sul suolo di Francia, assieme ai discendenti degli antichi conquistatori, titolari dell'antico diritto di dominio, ossia la nobiltà, convivono i discendenti dei vinti (il terzo stato), che non possono rivendicare alcuna prerogativa politica. All'ineguaglianza tra i vincitori e i vinti si affianca l'altra tesi fondamentale dell'opera: l'eguaglianza tra i vincitori. I Franchi, liberi ed eguali, ignoravano ogni rapporto gerarchico stabile, e partecipavano con il sovrano, nelle loro assemblee, alla legislazione, all'amministrazione dei grandi affari, e al giudizio sulle cause più importanti. I privilegi e gli onori non derivavano dal monarca, ma, al contrario, erano gli stessi Franchi la fonte del potere regio, che veniva conferito nelle assemblee, luoghi istituzionali nei quali veniva esercitata l'assoluta sovranità della nazione. Boulainvilliers afferma il principio della monarchia elettiva, e mette in discussione la figura del sovrano quale viene dipinta dall'assolutismo monarchico. Essendo i fondatori della Francia uomini liberi ed eguali, che esercitavano il potere nelle assemblee e ignoravano il principio del primato dinastico, sono i discendenti di costoro, i nobili, i veri depositari del potere sovrano, potere che nel corso dei secoli è stato loro sottratto dalla corona; la storia di Francia si configura quindi come un progressivo annullamento

(Continua a pagina 7)

## IL DIBATTITO SULLE ORIGINI DEL REGNO DEI FRANCHI

*(Continua da pagina 6)*

mento delle libertà originarie ad opera della monarchia. Sul versante opposto alla *thèse nobiliaire* di Boulainvilliers si pone un'opera dell'abate Jean-Baptiste Dubos (1670-1742): *Histoire critique de l'établissement de la Monarchie Française dans les Gaules* (1734). Rifiutando l'interpretazione data dalla storiografia aristocratica, Dubos nega che vi sia mai stata una brutale conquista da parte dei Franchi e il conseguente asservimento dei Gallo-Romani. All'idea di un assoggettamento, Dubos sostituisce quella di un'antica alleanza tra Franchi e Romani, come dimostra il fatto che i Romani avevano incoraggiato l'inserimento, all'interno del loro esercito, di truppe composte di soldati franchi. Dubos porta diverse testimonianze che paiono dimostrare come Clodoveo, che aveva servito nell'esercito imperiale, non sia entrato nelle Gallie in veste di aggressore, ma lo abbia fatto invece con il consenso dell'Impero d'Oriente.

**LE CAMPAGNE** del re franco non si configuravano affatto come un attacco contro l'Impero, e il suo dominio è stato stabilito con il favore delle popolazioni che abitavano la Gallia. Viene inoltre negata la tesi di una originaria disegualianza tra le popolazioni vinte e le popolazioni vincitrici, sancendo così la sostanziale parità dei diritti di tutti i cittadini di Francia in polemica con la discriminazione tracciata da Boulainvilliers e dalla storiografia aristocratica.

Dubos sottolinea inoltre che nei territori della Gallia si assiste alla persistenza delle strutture giuridico-amministrative romane, a differenza di quanto accade in altri territori soggetti alle conquiste di popolazioni di origine germanica. Criticata la tradizionale tesi della storiografia aristocratica, Dubos, con la sua *thèse royale*, nega ogni violenta rottura nel passaggio della Gallia dal dominio romano a quello franco. Oltre al ruolo attribuito alla monarchia – fin dai tempi di Clodoveo – di garanzia, di stabilità e di forza del regno, viene altresì sancita la continuità fra la sovranità romana e l'assolutismo del XVII e XVIII secolo, fondamentale supporto della legittimità dell'assolutismo monarchico. La posizione di Dubos e quella di Boulainvilliers saranno prese in considerazione e valutate da Montesquieu (1689-1755) nei libri finali della sua opera maggiore, *l'Esprit des lois* (1748).

**RIPERCORRENDO** la storia della monarchia, Montesquieu sostiene, in aperta opposizione all'assolutismo, la necessità di un ritorno ad un governo moderato, il cui modello è costituito dal *gouvernement gothique*, ordinamento affermatosi in Francia nel Basso Medioevo e caratterizzato da una distribuzione dei poteri tra le diverse forze socio-politiche in grado di garantire l'armonia tra la libertà civile del popolo, le prerogative della nobiltà e la potenza del re. Questa forma di governo, che affonda le radici nell'organizzazione politica dei Germani, è andata incontro, a partire dall'epoca di Luigi XI, ad un grave declino. Il momento più drammatico di tale decadenza è coinciso con il regno di Luigi XIV: le politiche accentratrici di Richelieu e del Re Sole hanno portato la Francia, secondo Montesquieu, ad un concreto rischio di cadere nel

dispotismo. Lo studio della storia, che Montesquieu conduce utilizzando principalmente i documenti giuridici, risulta così funzionale a dimostrare la necessità per la Francia di ripensare la propria forma di governo, ritornando ad essere una monarchia moderata.

Montesquieu si inserisce quindi appieno nel dibattito sulla conquista della Gallia da parte dei Franchi. Egli conosce sia l'opera di Dubos sia quella di Boulainvilliers, e non esita, nell'*Esprit des lois*, a criticarle entrambe, sebbene la sua visione risulti più vicina alle posizioni del conte normanno. Per poter sostenere che la Francia debba tornare ad essere una monarchia moderata è infatti fondamentale, agli occhi di Montesquieu, screditare le tesi di Dubos, che gli paiono insostenibili dal punto di vista storico e che, oltre tutto, possono costituire un pericoloso appoggio per i sostenitori dell'assolutismo monarchico.

**UNA VOLTA CRITICATE** le concezioni di Boulainvilliers e di Dubos, Montesquieu dedica molte pagine, all'interno dei libri storici dell'*Esprit des lois*, a studiare la storia, le leggi e i costumi delle popolazioni germaniche, in particolare del popolo dei Franchi. I Germani sono descritti come un'infinità di popolazioni sconosciute che, simili a torrenti, si sono riversate nelle province romane, le hanno smembrate e ne hanno fatto dei regni. Montesquieu simpatizza con questi popoli liberi, guerrieri e migranti, nei cui costumi, leggi e saperi ritrova le radici del regno francese. Egli, infatti, rinviene una linea di continuità tra il diritto di queste genti e quello della Francia moderna. Sulla realtà storica della conquista Montesquieu non ha dubbi: i Franchi sono entrati in Gallia da conquistatori, e come tali si sono comportati. Le province di questa parte dell'Impero sono state sottomesse con la violenza, e inizialmente i Gallo-Romani, vinti, sono stati trattati con crudeltà dai conquistatori.

**TUTTAVIA**, contrariamente alla visione propugnata da Boulainvilliers, secondo Montesquieu la libertà non era una prerogativa dei Franchi vincitori, preclusa ai vinti. Dopo i primi saccheggi, infatti, i Franchi sono venuti a patti con gli abitanti della Gallia, e hanno lasciato loro i diritti civili e politici. La fondazione della monarchia franca non è stata dunque segnata dalla divisione politica e sociale tra vinti e vincitori. Un altro aspetto fondamentale e ricco di implicazioni politiche è la trattazione, da parte di Montesquieu, dell'organizzazione politica dei Franchi. Il re era *primus inter pares*: veniva eletto nelle assemblee e la sua potenza era fondata sul consenso dei sudditi; da questa organizzazione politica ha avuto origine quello che Montesquieu definisce «governo gotico». È in questa forma di governo, capace di garantire l'equilibrio delle varie componenti socio-politiche del regno, che Montesquieu identifica le origini delle moderne monarchie moderate europee, che devono volgersi alle loro radici.

Nella prima metà del Settecento, come si è visto, l'interpretazione storica diviene l'imprescindibile strumento utilizzato per supportare le differenti visioni politiche, e la legittimità di un particolare assetto costituzionale si misura in base alla fedeltà a una tradizione, ossia si fonda sulla ricostruzione di uno sviluppo che dalle origini del regno conduce all'ordine del presente. ■

## UN LIBRO DI PIERLUIGI RAINONE RIFLESSIONI CRITICHE SULLA CONTEMPORANEITÀ

di GIUSEPPE MOSCATI

**D**iciamolo subito: a Pierluigi Rainone, studioso di questioni socio-politiche ed in particolare di violenza/nonviolenza del nostro tempo, autore di *Riflessioni critiche sulla contemporaneità* (Kion Ed.), verrebbe da chiedere di ridimensionare almeno un poco la sua tentazione da apocalittico.

Quella che esplicitamente tenta è una “critica libertaria della modernità”, che prende le mosse da una disamina dell’articolato insieme dei processi di reificazione dell’uomo – e non solo dell’uomo – per riaffermare i diritti all’emancipazione e anzi all’autoemancipazione di ciascun essere vivente.

I bersagli di questa critica non sono certo pochi: il dogmatismo come l’ideologia della merce, il mondo dei mass media come il conformismo, l’atteggiamento dell’indifferente come la cultura della forza (che riduce la politica a mera gestione del dominio, ma il potere è un’altra cosa!); e, ancora, il totalitarismo come l’antropocentrismo (figlioccio, purtroppo, di un certo umanesimo: cfr. p. 71), il pensiero unico come il dualismo, il sessismo come l’individualismo, il consumismo come lo scientismo...

**UNA DELLE TRISTI** conseguenze denunciate dall’autore, per esempio, è che «la maggioranza degli esseri umani [...] non ha alcuna consapevolezza circa la perdita drammatica di biodiversità» (p. 65). Un problema, questo, che da un lato ribadisce l’urgenza di un’allarmante questione di *politica* planetaria e, dall’altro, torna a porre l’attenzione su quanto quello dell’informazione sia (e debba essere considerato come) un terreno squisitamente democratico. O, meglio, un aspetto determinante della vita democratica.

È la coscienza critica, kantianamente intesa come l’esercizio della ragione di fuoriuscita dallo stato di minorità, l’essenza autentica di questa “critica libertaria”, che poi è anche laica, “socialista e nonviolenta” come nella migliore tradizione democratica aperta e liberalsocialista. Ma la coscienza è genuinamente critica se e solo se provoca ad andare oltre le ‘rassicurazioni’, cioè oltre la protezione di questa o quella consolazione, si chiami essa positivismo, teleologismo religioso o dittatura del proletariato (coscienza di classe?).

E dunque ecco la richiesta-speranza: che Rainone riponga una maggiore fiducia in quel principio che lui stesso dichiara essere la propria stella polare d’elezione, il principio del *dialogo*. Il quale, riconducibile nel Novecento – con differenti accen-



ti – a un Martin Buber o a un Guido Calogero, affonda in realtà le sue radici nella filosofia dell’*Ich-Du* di Ludwig Feuerbach.

Proviamo perciò a recuperare un po’ di ragionato ottimismo e, soprattutto, evitiamo i rischi da disimpegno, da delega facile. Tanto più se, come si legge in *Riflessioni critiche*, la nostra cara e “debole” democrazia rappresentativa e parlamentare (cfr. pp. 94-95) ha un grande bisogno del ritorno della partecipazione e della condivisione del potere dal basso. ■

## L’ANARCHISMO ITALIANO, STORIA E STORIOGRAFIA

**V**entisette autori coinvolti per un lavoro collettivo che supera le 600 pagine. Una grande operazione culturale realizzata grazie all’impegno del Comitato scientifico dell’Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa e al sostegno della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.

Ma oltre quarant’anni mancava una messa a punto e una riflessione compiuta intorno agli studi sul socialismo anarchico e sul pensiero libertario in Italia.

Un settore storiografico che ha conosciuto negli ultimi decenni uno sviluppo qualitativo e quantitativo di notevole rilievo. Per offrire una efficace mappa concettuale il libro è suddiviso in sette sezioni tematiche, dedicate rispettivamente a: *Interpretazioni; Biografie e generazioni; Insediamenti territoriali; Esilio e comunità all’estero; Ecologia e neo-anarchismo; Arte e letteratura; Strumenti, repertori e fonti*. Il senso di questa articolazione rimanda alla natura dell’anarchismo che, dilatandosi nel tempo e nello spazio, mostra il suo carattere ideologicamente composito e socialmente diversificato, il quale richiede una complessità interpretativa e una polivalenza di definizione perché le categorie che si presentano allo studioso sono in alcuni casi problematiche e controverse.

**IL MOVIMENTO** anarchico si scompone secondo tempi diversi, segnati dal susseguirsi delle generazioni dei suoi militanti; si diversifica nello spazio per la particolarità del territorio dove si è insediato; si internazionalizza mescolandosi con la realtà di molti paesi europei e americani; si trasforma culturalmente a causa della modernizzazione che investe, dopo la Seconda guerra mondiale, il mondo occidentale. Infine, questa sua intrinseca e complessiva, strutturale pluralità traccia la propria parabola storica, che passa dalla rivoluzione sociale di segno ottocentesco alle istanze ecologiste affermatesi tra la fine del Novecento e il Duemila, fino alle inquietudini esistenziali della riflessione post-classica degli ultimi anni. (red)

Il libro

**L’anarchismo italiano. Storia e storiografia**

a cura di Giampietro Berti e Carlo De Maria  
Biblion Edizioni, Milano 2016

